



*Istituto Autonomo
Case Popolari
della Provincia di Avellino*

Commissione Assegnazione alloggi Finalità

La composizione e i compiti della Commissione Assegnazione Alloggi per la Provincia di Avellino sono disciplinati dall' art. 6 della legge regionale 2 luglio 1997 n. 18 ("Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"). La Commissione, ai sensi del comma 7 di detta norma, provvede:

ARTICOLO 10

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

Prima dell'ordinanza sindacale di assegnazione degli alloggi, viene verificata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2.

L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, intervenute fra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione, non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, sempreché permangono i requisiti prescritti. E' fatta eccezione per il punteggio relativo alla situazione abitativa nel caso in cui questa sia mutata, sempreché la nuova sistemazione non abbia carattere precario in conseguenza di provvedimento di sgombero da parte dell'autorità competente o di rilascio a seguito di esecuzione di sentenza od ordinanza di sfratto, e non siano, comunque, trascorsi più di due anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora il Comune accerti la mancanza dell'assegnatario di alcuno dei requisiti della condizione di cui al comma precedente, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente art. 6, la quale, nei successivi 30giorni, provvede all'eventuale esclusione o mutamento della posizione del concorrente nella graduatoria, comunicando nell'esito all'interessato.

[< chiudi](#)

ARTICOLO 19

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente nei seguenti casi:

- a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;*
- b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.*

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla notifica all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'ente gestore. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi 30 giorni, sentito il parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge.

L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto di locazione. L'ordinanza del sindaco – che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi – costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni e proroghe. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

[< chiudi](#)